

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE FIS – art. 19, D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12.30, tra le Parti:

- La Società FIDIGER SPA, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 00849370150, iscritta al registro delle Imprese di Milano – REA n. 811104, (di seguito anche “FIDIGER” e “Società”) rappresentata dal Dott. Carlo Dori, nato a Frosinone il 28/07/1970


- Le OO.SS:
 - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. Francesco Signore
 - FISASCAT CISL, rappresentata dalla Sig. Ivan Notarnicola
 - UILTuCS, rappresentata dal Sig. Danilo Grimaldi

(congiuntamente “Parti”)

Si è svolto l’esame congiunto nell’ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dall’articolo 19, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, finalizzato alla attivazione del trattamento di integrazione salariale dell’assegno ordinario a carico del Fondo FIS.

Premesso

- A. La FIDIGER SPA opera nel settore della revisione ed organizzazione aziendale. Alla data attuale ha un organico complessivo di n. 82 dipendenti ai quali applica il CCNL “Terziario Distribuzione e Servizi”.
- B. Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 22/04/2020 la Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l’intervento del trattamento di Integrazione Salariale Fondo FIS, per una riduzione di attività relativamente ai dipendenti che svolgono funzioni amministrative, di segreteria, dei servizi generali, occupati presso le due sedi di Milano e Roma.
- C. Come già indicato nella comunicazione di cui al punto precedente, a seguito dell’emergenza epidemiologica volta a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 e delle conseguenti disposizioni normative, sia adottate dall’esecutivo, sia frutto di Ordinanze Regionali, che hanno imposto limitazioni alla mobilità, distanziamento sociale e chiusura di gran parte delle attività produttive, un elevato numero di Società clienti è stato costretto a ridurre o sospendere l’attività. Ciò ha comportato, di riflesso, una riduzione di attività anche per la Società, resa ancora più evidente dai Decreti della Regione Lombardia che ha costretto alla sospensione delle attività nell’ufficio di Milano.
- D. L’intervento dell’ammortizzatore sociale, anche a seguito dell’esame congiunto, è richiesto per l’emergenza Covid-19, per le sole figure per le quali la modalità di lavoro agile non risulta



compatibile con le mansioni svolte, pari a n. **10** (circa il 12% del totale dei dipendenti) e per un numero di ore complessive pari a **2632**, con decorrenza dal **23 marzo 2020**.


- E. La Società, con inquadramento previdenziale nel settore del “terziario”, rientra nel campo di applicazione del **Fondo di Integrazione Salariale FIS**, ex art. 29 del D. Lgs. 148/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale n. 94343 del 03/02/2016.
- F. Le OO.SS., con comunicazione del 24/04/2020 inviata via PEC, in conformità alle disposizioni del D.L. n. 18/20, si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tutto quanto sopra premesso

le Parti, esaminata la situazione aziendale convengono quanto segue:

La situazione in cui lo Società si è venuta a trovare, così come indicata nella lettera di informativa di cui alla lettera A. delle premesse è da riferirsi ad eventi transitori e non imputabili ad esso o ai suoi dipendenti.

1. Non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale destinatario della riduzione dell'attività ed oggetto del presente accordo.
2. Le Parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D. Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.
3. Al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori della Società verrà inoltrata domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale FIS così come disciplinato dall'art. 19 del DL 18/20, sulla base delle istruzioni dettate dall'INPS.
4. L'assegno ordinario di integrazione salariale, che riguarderà solo quelle figure professionali per le quali la modalità di lavoro agile (“*smart working*”) non risulta compatibile con le mansioni svolte, avrà le seguenti caratteristiche:
 - **Causale:** emergenza COVID – 19 Nazionale
 - **Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal **23/03/2020** per un numero massimo di **9 settimane** e comunque non eccedente a quello previsto dalla normativa di riferimento vigente.
 - **Numero dei lavoratori interessati:** 10, di cui 9 sulla sede di Milano ed 1 sulla sede di Roma
 - **Numero di ore complessive richieste:** 2632
 - **Percentuale totale delle ore di ricorso all'assegno ordinario FIS rispetto al totale delle ore lavorabili:** 82,8%
5. Il ricorso all'assegno ordinario del Fondo FIS sarà attuato con il criterio della rotazione tra i lavoratori le cui mansioni risultano equivalenti secondo il principio della equità.



6. La Società, al fine garantire continuità al reddito dei dipendenti, nelle more del procedimento di autorizzazione INPS, procederà ad anticipare agli stessi il trattamento economico di integrazione salariale a carico del Fondo FIS.
7. In aggiunta a quanto sopra la Società corrisponderà ai lavoratori beneficiari del Trattamento FIS, una integrazione della retribuzione mensile atta a garantire il 100% della retribuzione mensile.
8. La Società, infine, garantirà la maturazione piena e non proporzionale ai tempi di effettiva prestazione lavorativa, dei ratei delle mensilità aggiuntive (13^a e 14^a), delle ferie e dei permessi ROL.
9. La Società si impegna, in presenza di condizioni ed esigenze produttive ovvero legate alla sostituzione di personale destinatario dell'ammortizzatore sociale, di interrompere ovvero ridurre il ricorso al trattamento di integrazione salariale applicando il principio della equità e rotazione tra mansioni fungibili.
10. La Società proseguirà nella modalità di lavoro agile (cd *smart working*) per tutte quelle funzioni e mansioni compatibili con tale modalità di lavoro.
11. La Società si impegna:
 - a. ad informare i lavoratori in ordine all'adesione agli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/20, dell'iter che ha condotto alla sottoscrizione del presente accordo e della fattiva collaborazione delle OO.SS. firmatarie.
 - b. a valutare nuovi istituti a sostegno dei lavoratori che dovessero essere emanati con successivi provvedimenti.
12. Durante la vigenza del presente accordo, la Società non effettuerà licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non attivare procedura di licenziamento collettivo ex *Lege* 223/91.
13. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo di Integrazione Salariale FIS con riduzione dell'attività lavorativa per il periodo dal **23/03/2020** per un massimo di 9 settimane, per **n. 10** lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore non superiori a **2632**, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIDIGER SPA - *Dott. Carlo Dori*

FILCAMS CGIL – *Sig. Francesco Signore*

FISASCAT CISL – *Sig. Ivan Notarnicola*

UILTuCS – *Sig. Danilo Grimaldi*

